

**A tutti gli Illustrissimi Onorevoli
Componenti VI Commissione Finanze
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 Roma (RM)**

Oggetto: risoluzione 7/00060 in discussione 12 settembre 2013 h. 15.30;

Gentile Onorevole,

Ci permettiamo di scriverVi in relazione alla risoluzione di cui in oggetto, ed in particolare alla parte in cui si impegna il Governo a *“valutare l'opportunità di incentivare il risarcimento in forma specifica, da parte di carrozzerie convenzionate o eventualmente anche non convenzionate, riconoscendo al danneggiato che rifiuti la riparazione diretta del veicolo un risarcimento per equivalente, gravato da franchigia o comunque non superiore al costo che l'assicurato avrebbe affrontato se la riparazione fosse stata eseguita nelle carrozzerie convenzionate, in modo tale da abbassare drasticamente il costo medio dei sinistri e da creare i presupposti per una riduzione generalizzata delle tariffe dell'assicurazione responsabilità civile auto”* (v. punto b-2) per **segnalarLe la ns contrarietà come Sindacato Nazionale Periti Infortunistica Stradale SNAPIS.**

Non intendiamo tediareVi con minuzie tecniche, ma corre l'obbligo di evidenziare, almeno a grandi linee, le criticità di un simile indirizzo:

- a) Il sistema della responsabilità civile italiana si basa su un principio risarcitorio, e non indennitario, motivo per cui il diritto al ripristino della cosa danneggiata non può essere contrattualmente limitato, né tollerare franchigie imposte per legge.
- b) La procedura di **“risarcimento diretto”** (in base alla quale richiesta la risarcitoria viene frequentemente gestita dalla compagnia del danneggiato stesso) è meramente facoltativa (C. Cost. sentenza 18 giugno 2009, n. 180), restando fermo il diritto del danneggiato di richiedere l'**integrale** risarcimento del danno al responsabile. Un intervento quale quello prospettato non avrebbe altra conseguenza che provocare una massiccia disapplicazione del **“risarcimento diretto”** da parte delle vittime della strada, in vista di una tutela pienamente risarcitoria e non indennitaria.
- c) La formulazione stessa della raccomandazione risulta incomprensibile, stante il fatto che le espressioni **“risarcimento in forma specifica”** e **“risarcimento per equivalente”** sono utilizzate in maniera tecnicamente non corretta. Il risarcimento per equivalente è il pagamento di una somma sufficiente a procurare al danneggiato una utilità sostitutiva. Il risarcimento in forma specifica è il ripristino della cosa danneggiata (non distinguendosi il caso in cui il riparatore sia un fiduciario del danneggiato da quello in cui sui indicato dall'assicuratore Cass. Civ. 4 marzo 1998, n. 2.302). La norma attuativa di una simile raccomandazione sarebbe quindi di ardua, se non impossibile, applicazione.
- d) Inspiegabile sarebbe anche la disparità di trattamento che si verrebbe a creare fra i danneggiati vittime di un sinistro stradale provocato da un veicolo a motore per il quale è applicabile la procedura di **“risarcimento diretto”** e tutti gli altri (per cui il **“risarcimento diretto”** non è applicabile, o danneggiati in eventi non stradali).

E' facile quindi immaginare che un provvedimento del genere provocherebbe (come effetto immediato) insormontabili problemi interpretativi ed una esplosione del contenzioso, con conseguente intasamento degli uffici giudiziari. Quelli più perniciosi sarebbero però gli effetti di lungo termine, nella improbabile ipotesi che gli intenti dei promotori venissero conseguiti.

Si sta in effetti proponendo di creare un rapporto di dipendenza fra il mercato dell'auto-riparazione (un settore altamente competitivo, nel quale migliaia di artigiani si contendono una clientela numericamente in contrazione) e quello assicurativo (in cui, al contrario, si è verificata, con la creazione del gruppo Unipol SAI, una concentrazione senza precedenti). Tale rapporto di dipendenza non è solo palesemente illegittimo per contrarietà alla legislazione antimonopolistica nazionale (art. 2 L. 287/90) e comunitaria (art. 101 TFUE) come peraltro confermato in una recente pronuncia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si occupava di un caso consimile (Sentenza 14 marzo 2013 resa nella causa C32/11), ma è anche contrario agli interessi dei consumatori e degli utenti.

E' in conclusione solo a causa della profonda erroneità sia formale che sostanziale del provvedimento in questione che ci siamo permessi di rivolgerci direttamente a Voi.

Già lo scorso gennaio un provvedimento simile era stata inserito nel D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 (noto alle cronache come "cresci Italia") all'art. 29. In tale occasione una matura riflessione della Camera dei Deputati evitò il peggio, tanto che detto articolo venne poi espunto in sede di conversione e non compare nella vigente L. 24 marzo 2012 n. 27.

Grati per l'attenzione prestataci, salutiamo distintamente.

Snapis

Il Segretario Generale

Dr. Ing. Elios Castagnola

